

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Anno scolastico 2021/2022

(Approvato dal Consiglio di Istituto - Delibera n. 110 del 15/09/2021).

PREMESSA

Il presente documento rappresenta un'integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore e l'applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le disposizioni già previste.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

sulla base del DVR e delle indicazioni fornite dalla seguente normativa:

- DL 105 del 23 luglio 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
- Piano Scuola 2021/2022 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato dal Ministero dell'Istruzione con Decreto n. 257 del 06/08/2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (a.s. 2021/2022), sottoscritto il 14 agosto 2021 dal Ministero dell'Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali e trasmesso dal Ministero dell'Istruzione ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado con Nota n. 900 del 18 agosto 2021;
- DL 111 del 06 agosto 2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporto”;
- Nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021 “Decreto legge n. 111/2021



“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico;

- Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19;
- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti;
- Raccomandazioni, Note e Verbali vari del Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile;
- Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”.
- Avvio dell’anno scolastico 2021/2022 – Indicazioni organizzative e di sicurezza, trasmesso ai Dirigenti Scolastici dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. 0024564 del 07/09/2021;
- DL 122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
- Nota Miur 953 del 09/09/2021, “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA”.

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022.

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.I.S. “F. P. Merendino” di Capo d’Orlando, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.



2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità sino al perdurare dello stato d'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

ART. 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale e all'albo online della Scuola il presente regolamento. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti i membri della comunità scolastica, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. I docenti sono tenuti a darne comunicazione agli alunni il primo giorno di scuola; gli uffici di segreteria provvederanno ad inviarlo tramite posta elettronica a tutti gli studenti e alle famiglie.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile e/o gli addetti incaricati qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi contingenti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- a) effettuino la misurazione della temperatura corporea, se necessario, delle studentesse e degli studenti durante la loro permanenza all'interno degli edifici scolastici, secondo quanto disposto dal Dirigente scolastico;
- b) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo le indicazioni fornite per iscritto dal Dirigente;
- c) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le

strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;

- d) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- e) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro degli accessi e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

4. Le famiglie si impegnano a sottoscrivere e a rispettare quanto contenuto nel rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, in particolare si impegnano a monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei componenti della famiglia al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili casi di contagio, e a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti.

ART. 3 – PREMESSE

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri materiali non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni

del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- d) sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette.

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono:

- a) l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- b) non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- c) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- b) indossare la mascherina chirurgica;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 7 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

ART. 5 - MODALITÀ GENERALI DI INGRESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è fatto obbligo di rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola della certificazione medica che attesta la

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso le reception delle sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e altresì di essere a conoscenza di tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato procede, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti,

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico, per evitare tutti gli accessi non strettamente necessari e programmare quelli inderogabili;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 7 giorni successivi all'accesso, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

ART. 6 - IL RUOLO DELLE STUDENTESSE, DEGLI STUDENTI E DELLE LORO FAMIGLIE

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata a adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri ad infrarossi e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per effettuare delle misurazioni della temperatura corporea sia nelle situazioni dubbie che in maniera programmata secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente;

5. Non è consentito ai familiari portare o fare recapitare nel corso della mattinata, cibo, materiale scolastico o altro alle studentesse e agli studenti impegnati nelle attività scolastiche. Qualsiasi accesso agli edifici scolastici deve essere richiesto dal personale scolastico o programmato contattando via mail o telefonicamente gli uffici di segreteria;

6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

ART. 7 - SUDDIVISIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN SETTORI E TRANSITI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica con specifica determina del Dirigente scolastico. Ogni sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore sono assegnati, con specifica determina del Dirigente scolastico, dei percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei percorsi. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, nei locali di seguito indicati:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
 - ai servizi igienici assegnati, uno alla volta.
5. Al fine di evitare assembramenti, la ricreazione si svolgerà in classe, durante la terza ora, per 10 minuti, da concordare con il docente in servizio, o in alternativa, qualora le condizioni meteorologiche lo permettano, in cortile, all'aria aperta, nel rispetto del distanziamento interpersonale di un metro; in quest'ultimo caso dovrà essere effettuata la turnazione fra le classi. Si rammenta che è fatto assoluto divieto farsi recapitare la merenda nel corso delle attività didattiche, a ciò si dovrà provvedere prima dell'ingresso a scuola.

ART. 8 - OPERAZIONI DI INGRESSO E DI USCITA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è disciplinato con apposita comunicazione del Dirigente.

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso all'esterno della scuola.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i percorsi di ingresso stabiliti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola oltre l'orario consentito per l'ingresso alla prima ora, attenderanno, negli spazi indicati, e indossando la mascherina, di essere ammessi in classe per la seconda ora.

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. Non è consentito, in nessun caso, sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

4. Al suono della campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti in servizio alla prima ora di lezione dovranno essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, come previsto dalle norme contrattuali.

5. Le operazioni di uscita, al termine delle lezioni, dovranno svolgersi con modalità tali da garantire il distanziamento fisico. A tal fine le operazioni di uscita sono dirette dall'insegnante dell'ultima ora di lezione che, subito dopo il suono della campana che indica la fine delle lezioni, darà il permesso di uscita alle studentesse e agli studenti per gruppi di 5-6 persone, ad un intervallo di tempo di almeno 30 secondi l'uno dall'altro. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.

ART. 9 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
4. Per il personale impegnato con alunni diversamente abili, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno/a o dal medico.
5. In zona bianca, le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive all'aperto che non possono svolgersi, in nessun caso, senza la presenza degli insegnanti.
6. Qualora sia indispensabile raggiungere l'area didattica all'interno della classe, ciò sarà consentito, previo permesso del docente, soltanto ad uno studente per volta.
7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti deve essere rispettato il distanziamento fisico interpersonale.
8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno cinque minuti e ogni qualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Sarà cura di ciascun docente aprire le finestre e la porta d'ingresso, e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
9. Durante eventuali tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

ART. 10 - ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di utilizzare i servizi è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e prima di uscire, lavar nuovamente le mani con acqua e sapone.
3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

ART. 11 - RIUNIONI ED ASSEMBLEE

1. Le riunioni degli Organi collegiali si svolgono in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.
2. Le riunioni dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti delegati, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, possono svolgersi in presenza, all'interno di ambienti scolastici, solo se detti locali risultano idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
3. Durante tali riunioni in presenza le persone presenti dovranno indossare la mascherina chirurgica e mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
4. Per garantire il funzionamento dell'Istituzione scolastica e l'espletamento delle funzioni del Consiglio d'Istituto si stabiliscono, per le sedute che dovessero svolgersi in via telematica, le seguenti procedure:
 - convocazione via mail con indicazione dell'ordine del giorno e link alla piattaforma MEET (GSUITE) per il collegamento previsto, nonché l'indicazione di giorno, ora e data della seduta;
 - relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza;
 - nel caso in cui un componente dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail, la mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta;
 - nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il componente dell'organo collegiale invierà una autocertificazione per risultare assente giustificato;
 - la mancata comunicazione corrisponde all'assenza dalla seduta digitale del Consiglio;

- le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l'esito della votazione verrà inviato tempestivamente a tutti i componenti del Consiglio per conoscenza e formalmente approvato nella seduta successiva;
- le delibere sono valide a tutti gli effetti;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza.

5. I Consigli di classe e i Dipartimenti qualora convocati in via telematica sia in via ordinaria (come previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinaria (per urgenti e gravi motivi) adotteranno le seguenti procedure:

- invio convocazione all'indirizzo e-mail istituzionale e contestuale pubblicazione della circolare almeno 5 giorni prima della data prevista (o anche con minore anticipo in caso di consiglio straordinario);
- in caso di urgenza il preavviso si riduce alle 24 ore precedenti l'adunanza;
- nella convocazione sarà indicato il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, nonché le modalità di collegamento alla piattaforma;
- i microfoni di tutti i docenti dovranno essere spenti;
- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET;
- il verbale della riunione sarà approvato nella seduta successiva previa presa visione.

6. Il Collegio docenti sia ordinario (cioè previsto nel piano annuale delle attività), sia straordinario (per urgenti e gravi motivi) sarà convocato adottando le seguenti procedure:

- pubblicazione della circolare sul sito della scuola almeno 5 giorni prima della data prevista;
- in caso di urgenza la pubblicazione si riduce alle 24 ore precedenti l'adunanza;
- nella convocazione sarà indicato il giorno, l'ora, l'ordine del giorno e il link di collegamento alla piattaforma;
- i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio;
- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in MEET;
- la bozza del verbale della riunione verrà inviata via mail ad ogni componente del Collegio e sarà approvato nella seduta successiva;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in

presenza.

7. L'adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza utilizzando *Google Moduli*. Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto sarà assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici. Nello specifico sarà utilizzato *Google Moduli* nella modalità senza tracciamento dell'utente e senza raccolta dei dati relativi alla mail per garantire l'anonimato nella raccolta dei dati in caso di votazione; potrà essere utilizzato *Google Moduli* per il tracciamento dei docenti presenti alla riunione dove si chiederà di inserire il proprio nome e cognome negli spazi previsti, ove non si riterrà opportuno e in maniera più semplificativa procedere per appello nominale.

8. Sino al perdurare dell'emergenza sanitaria sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori in presenza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, alla presenza dei docenti in servizio, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

9. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

10. Il Comitato studentesco, costituito da tutti i rappresentanti di classe, dai rappresentanti di istituto e dai rappresentanti eletti nella Consulta provinciale, potrà riunirsi in videoconferenza in orario pomeridiano, previa richiesta di autorizzazione con almeno 3 giorni scolastici di preavviso al Dirigente scolastico e con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data della convocazione.

ART. 12 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presentidistributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento,



etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

ART. 13 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si utilizzerà sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

ART. 14 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi influenzali, la persona interessata deve darne notizia al Referente COVID o ai suoi sostituti (Responsabili diplesso e Collaboratori del Dirigente). Le procedure successive saranno adottate in conformità alle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole". In ogni caso la persona suddetta deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato della vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. La Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del referente, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

ART. 15 - GESTIONE DEI LAVORATORI, DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI FRAGILI

Rimangono valide anche per l'anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili indicate nel Protocollo dello scorso anno. Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli 6 e 9 del D.L. n. 105/2021:

- l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31/12/2021;
- l'art. 9, ha prorogato sino al 31/10/2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, *per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale e il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

ART. 16 - IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO – CONTROLLI E SANZIONI

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall'1/9/2021 e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (*Green Pass*), attestante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- b) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021 pone a carico di tutto il personale scolastico, Dirigente scolastico compreso, due specifici obblighi:

- a) l'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19;
- b) l'obbligo di esibirla.

Per il personale scolastico, l'attività di verifica sarà svolta dal Dirigente ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, e/o suoi delegati. In tal caso, la delega avverrà con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 17.6.2021.

Per la procedura di verifica si fa riferimento alla Nota n. 1260 del 30 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, nella quale sono definite due tipi di procedure, una ordinaria ed una automatizzata. In attesa di una prossima attivazione del controllo in modalità automatizzata semplificata (piattaforma telematica), la verifica è svolta mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "certificazione verde Covid-19" (verifica C19), che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione



e senza che ciò comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, DPCM 17.6.2021).

La verifica avviene secondo con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore, l'interessato mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
2. l'App “Verifica C19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - c) schermata rossa: il personale non potrà accedere all'Istituzione Scolastica e dovrà regolarizzare la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando un test antigenico rapido o molecolare.

Il controllo sarà effettuato giornalmente per tutto il personale effettivamente presente in servizio. Non è consentito il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o tramite delegati, alla verifica.

Relativamente alla procedura automatizzata di verifica, essa realizza l'interoperabilità tra il Sistema Informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la piattaforma nazionale GDC, così da potere, a regime, velocizzare le operazioni richieste. In pratica, limitatamente al Personale in servizio, il Dirigente Scolastico e/o i suoi delegati potranno interrogare il SIDI che, in ragione della richiamata interoperabilità con il Sistema Informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QR Code, restituirà la medesima tipologia di schermate descritte nella procedura ordinaria. Il processo di verifica sarà effettuato quotidianamente prima dell'accesso dei lavoratori in sede e riguarderà solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo quindi chi è assente per specifici motivi, ad esempio per ferie, permessi o malattia.

Relativamente alla procedura appena descritta sono state già date indicazioni nella Nota Miur prot. 0000953 del 09/09/2021 “Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA” ed essa sarà adottata, affiancando la procedura ordinaria non appena sarà attiva la piattaforma.

La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:

- l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;



- l'impossibilità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.

Per il personale scolastico sia la sanzione che la dichiarazione di assenza ingiustificata saranno disposte con formale provvedimento del Dirigente, contestato immediatamente o notificato al lavoratore. Il provvedimento con il quale si dichiara l'assenza ingiustificata conterrà anche l'invito a esibire la certificazione verde Covid-19. A decorrere dal quinto giorno di assenza per il predetto motivo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Le relative comunicazioni saranno inviate alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente.

Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, le disposizioni sin qui descritte non si applicano solo ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19 e che, pertanto, sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, la cui ultima versione è la n. 35309 del 4/8/2021. Essa stabilisce che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene rilasciata "nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea".

La circolare specifica anche che la vaccinazione anti-Sars-CoV2 non è controindicata in gravidanza e che qualora dopo valutazione medica si opti per rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Inoltre, precisa che "l'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-Sars-CoV2.

Si informa al proposito che la Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG) ha pubblicato un vademecum, che fornisce indicazioni in merito all'esenzione del vaccino o il rinvio dello stesso ad un altro momento, da cui potranno trarre indicazioni soggetti eventualmente interessati. Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 potranno essere rilasciate dalle competenti autorità sanitarie in formato cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, hanno validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per

l'emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digitale. Le certificazioni devono essere rilasciate a titolo gratuito e dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al_____“(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non dovranno riportare altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Si precisa che le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione dovranno continuare ad adottare le misure di prevenzione previste come l'uso delle mascherine, il distanziamento interpersonale, l'igiene delle mani, dovranno evitare assembramenti, in particolare nei luoghi chiusi e dovranno, altresì, rispettare le condizioni previste nel proprio luogo di lavoro.

Inoltre, come precisato dal Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 900 del 18.8.2021, le risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria potranno essere destinate a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico impegnato nelle attività in presenza e rientrante tra i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Il Green Pass non è previsto per studenti e studentesse, come ribadito anche dal DL 122 del 10 settembre 2021 che estende l'obbligo solo a coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), pertanto ne sono esenti anche gli studenti dei percorsi di istruzione di secondo livello per gli adulti (ex corsi serali). Tuttavia, per questi ultimi è prevista la rilevazione della temperatura corporea, impedendo l'accesso a scuola in caso di temperatura > 37,5 °C.

ART. 17 - MODALITÀ DI ACCESSO IN AMBITO SCOLASTICO FORNITORI/VISITATORI/UTENTI

Il DL 122 del 10 settembre 2021 ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, eccetto gli studenti, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.**

Pertanto, salvo per quanto diversamente riportato nella sezione dedicata al *Green Pass*, restano valide le stesse misure di sicurezza previste nel Protocollo dello scorso anno. Si precisa, tuttavia, che:

- i visitatori ammessi dovranno essere regolarmente registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- previa verifica del *Green Pass*, è consentito l'accesso, in caso di accompagnamento di un alunno, a un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.

ART. 18 - USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

L'eventuale svolgimento di attività didattiche in locali esterni all'Istituto scolastico è subordinato alla certificazione di idoneità, in termini di sicurezza, dei locali da parte degli Enti locali e/o dei titolari della locazione, e alla stipula di specifica convenzione che definisca le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza dei locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, da parte di soggetti esterni, le precauzioni adottate prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal DL 111/2021, nonché un'adequata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in zona arancione) saranno sospese le attività dei soggetti esterni almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

ART. 19 - ATTIVITÀ IN PALESTRA

Per le attività di Scienze motorie, occorrerà riferirsi al “colore” che avrà la zona geografica in cui sono ubicati i tre plessi dell'Istituto. Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie e sportive



all'aperto, in zona bianca non è previsto l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, in zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l'attività motoria e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.

Si precisa che la palestra dovrà essere sanificata dopo ogni utilizzo, in particolare le attrezzature utilizzate. Sarà predisposto apposito registro con indicazione dell'ora, della data e del nominativo di chi ha effettuato la sanificazione.

Qualora sarà permesso l'uso della palestra a soggetti esterni (es. società sportive), nella convenzione da stipulare dovrà essere riportato che gli stessi dovranno provvedere alla sanificazione dopo l'utilizzo della palestra stessa. Pertanto, prima dell'utilizzo della palestra il giorno successivo, si dovrà preliminarmente accertare l'avvenuta sanificazione da parte di tali soggetti, che dovrà risultare da apposito registro.

ART. 20 - ATTIVITÀ LABORATORIALI (INCLUSE LE ATTIVITÀ IN SERRA E IN AZIENDA AGRARIA)

Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla predisposizione dell'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e al distanziamento interpersonale, è previsto che il luogo venga opportunamente e approfonditamente igienizzato, soprattutto nel caso di attrezzi/oggetti condivisi, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. È opportuno, altresì, che gli studenti siano stimolati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ferme restando le operazioni complesse, di esclusiva competenza del personale tecnico.

ART. 21 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Per le attività di PCTO si procederà a verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner con cui si ha intenzione di stipulare la convenzione, che gli spazi adibiti alle attività degli studenti presso le strutture ospitanti siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore, e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.



ART. 22 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione solo se si è in zona bianca e a condizione che si permanga in aree del medesimo colore. Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori. A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell'art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l'accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

ART. 23 - PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, come già anticipato nella premessa al presente Protocollo, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica", potranno derogare alla regola generale disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, la nostra istituzione scolastica avrà cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata", secondo le Linee guida adottate con DM 89/2020 e secondo il Regolamento DDI approvato dal Consiglio d'Istituto lo scorso anno scolastico e pubblicato nella sezione "EMERGENZA COVID" del sito web istituzionale.

In caso di studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, sarà loro consentito di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

La didattica a distanza sarà, altresì, attivata per gli studenti risultati positivi al COVID-19 e dunque in isolamento domiciliare o in possesso di provvedimento di quarantena per contatto stretto con casi COVID.

ART. 24 - FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA

Il Dirigente Scolastico, nella sua qualità di esercente la funzione di datore di lavoro, garantirà un'adeguata formazione ai lavoratori, così come già previsto negli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, secondo l'accordo CSR 221 del 21/12/2011, con riferimento al rischio generico da COVID-19,



avendo cura di erogare i moduli formativi di aggiornamento in particolare per i preposti della sicurezza. Tuttavia, il protocollo d'intesa prevede che il mancato completamento, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini previsti, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo.

Saranno, inoltre, garantiti a docenti e Personale ATA moduli di formazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie per migliorare e consolidare il livello di competenze professionali acquisite negli ultimi due anni.

Relativamente agli studenti, saranno previste specifiche attività laboratoriali, destinando almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

ART. 25 - REFERENTE COVID

Anche per l'a.s. 2021/2022 è prevista l'identificazione in ogni scuola di un referente scolastico per il COVID-19 che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il Referente COVID-19 dell'Istituto Merendino è il Prof. Maurizio Gazzo. Sono stati identificati, inoltre, i Co-Referenti COVID, ovvero i Responsabili dei tre plessi dell'Istituto e i Collaboratori della DS per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del Referente.

ART. 26 - COMITATO COVID-19

Anche per l'anno scolastico 2021/2022, si è provveduto alla nomina della Commissione Covid-19 che avrà il compito di vigilare sulla osservanza delle disposizioni contenute nel presente Protocollo da parte delle persone che frequentano la scuola. È compito della Commissione anche verificare nel complesso l'efficacia dell'attività d'informazione e di formazione profusa ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'emergenza sanitaria. La Commissione per l'applicazione del Protocollo risulta così composta:

NOMINATIVO	RUOLO
Prof.ssa Maria Ricciardello	Dirigente Scolastico
IN ATTESA DI NOMINA	RSPP
Prof. Liborio Princiotta	ASPP



A.A. Salvatore Sinagra	RLS
Dott. Teodoro Carmanello	Medico competente
Prof.ssa Mariangela Sapienza	Collaboratore D.S.
Prof.ssa Luigi Nicolosi	Collaboratore D.S.
Prof. Maurizio Gazzo	Referente Covid Scolastico
Prof.ssa Marianna Iraci Capuccinello	Responsabile Plesso Naso
Prof.ssa Marinella Speziale	Responsabile Plesso Brolo
Prof. Amata Giuseppe	Responsabile Plesso Brolo
Prof. Antonio Raffaele Addamo	Responsabile Plesso Capo d'Orlando
Prof. Daniele Bevacqua	Responsabile Plesso Capo d'Orlando
Sig.ra Rosalba Bisanti	DSGA
Sig. Calogero Mangano	Presidente Consiglio Istituto
DA ELEGGERE	Rappr. Studenti Consiglio Istituto
Sig. Calogero Tripiciano	Rappr. ATA Consiglio Istituto

La Commissione, così costituita e disciplinata, resterà in funzione per tutta la durata dell'emergenza sanitaria.

ATA	Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
CTS	Comitato Tecnico Scientifico
DdP	Dipartimento di Prevenzione
MC	Medico Competente
MMG	Medico di Medicina Generale
PLS	Pediatra di Libera Scelta
RC	Referente COVID scolastico
CTS	Comitato Tecnico Scientifico

ART. 27 - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DOPO CASO POSITIVO A SCUOLA

Nella eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS chiarisce, rispetto allo scorso anno, che questa:

- andrà effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura o aula o locale;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- deve essere eseguita applicando le stesse procedure e utilizzando gli stessi prodotti già previsti per la sanificazione ordinaria in ambiente chiuso;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- sarà effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione ordinaria.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ricciardello**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993

